

Il sapere giuridico è parte integrante della cultura di una società e per evolversi ha bisogno di una continua interazione con altri saperi. La “Biblioteca di cultura giuridica”, in questa prospettiva, raccoglie studi sul diritto e sulla giustizia che, nell’esame delle norme e delle possibili interpretazioni, mirano a cogliere gli interessi sottesi, le finalità perseguite, i valori in gioco, i riflessi nell’ordinamento giuridico e sul sistema economico, sociale e culturale.

Lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha introdotto un complesso di norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale, le quali costituiscono, ancor oggi, garanzie fondamentali del lavoro. Tra queste riveste una particolare importanza la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, prevista dall’articolo 18 di tale legge – la reintegrazione nel posto di lavoro – che costituisce l’oggetto del Volume. Nel corso degli oltre cinquant’anni di vigenza di tale disposizione, divenuta iconica tanto da farsi riferimento ad essa come articolo 18 *tout court*, vi sono state modifiche normative, importanti apporti della giurisprudenza costituzionale e ordinaria, varie iniziative referendarie. In questa prospettiva diacronica l’articolo 18 segue una parabola segnata dalla sua iniziale espansione, in ascesa negli anni settanta e ottanta, seguita da una fase di assestamento, negli anni novanta e nel primo decennio di questo secolo, per approdare al suo ridimensionamento, segnato dalla legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero) e dal d.lgs. n. 23 del 2015 (*Jobs Act*), che hanno riscritto le tutele nei confronti del licenziamento illegittimo. Nel corso di questi anni, quindi, il contenuto normativo dell’articolo 18 è stato variamente modificato dal legislatore e modellato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. La sua portata attuale emerge, nella sua complessità, proprio da questa evoluzione nel tempo, che ora si proietta anche oltre l’attualità se si considera, da ultimo, il monito della Corte costituzionale al legislatore perché intervenga per dare sistematicità e coerenza alla disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo.

ISBN 979-12-5965-147-1



€ 30,00



13

G. AMOROSO - Articolo 18 Statuto dei lavoratori

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

GIOVANNI AMOROSO

ARTICOLO 18

STATUTO DEI LAVORATORI

Una storia lunga oltre cinquant’anni

CACUCCI  EDITORE
BARI

Giovanni Amoroso, è giudice della Corte costituzionale dal 13 novembre 2017.

È stato magistrato ordinario dal 1975, da ultimo come presidente di sezione della Corte di cassazione e direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, nonché componente delle Sezioni Unite civili.

Ha avuto incarichi di docenza universitaria presso le Università di Macerata, LUM di Bari e SUN di Napoli.

È autore di numerose pubblicazioni di diritto del lavoro (tra cui, unitamente a V. Di Cerbo, *Statuto dei lavoratori e disciplina dei licenziamenti*, 1997, e da ultimo, unitamente a V. Di Cerbo e A. Maresca, come curatori, *Il lavoro privato*, 2022), di giustizia costituzionale (tra cui, *Leggi di interpretazione autentica e controllo di costituzionalità*, 2018, e, unitamente a G.P. Parodi, *Il giudizio costituzionale*, 2020), di diritto processuale civile (tra cui, *Il giudizio civile di cassazione*, 2019) e di diritto civile (*L’impresa familiare*, 1998).

Dal 1990 collabora con *Il Foro Italiano*.

Collana

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

Comitato scientifico

Maria Acierno - Corte di cassazione
Giovanni Amoroso - Corte costituzionale
Valter Campanile - Avvocatura dello Stato
Valentina Canalini - Avvocato
Marina Castellaneta - Diritto internazionale, Università di Bari "A. Moro"
Luigi Cavallaro - Corte di cassazione
Antonello Cosentino - Corte di cassazione
Giorgio Costantino - Diritto processuale civile, Università "Roma tre"
Madia D'Onghia - Diritto del lavoro, Università di Foggia
Massimo Donini - Diritto penale, Università di Roma "La Sapienza"
Enrico Gabrielli - Diritto privato, Università di Roma "Tor Vergata"
Piero Gaeta - Procura generale Corte di cassazione
Massimo Luciani - Diritto costituzionale, Università di Roma "La Sapienza"
Marco Miletti - Storia del diritto medievale e moderno, Università di Foggia
Giancarlo Montedoro - Consiglio di Stato
Giandomenico Mosco - Diritto commerciale, LUISS "Guido Carli", Roma
Angela Perrino - Corte di cassazione
Mattia Persiani - Diritto del lavoro, Università di Roma "La Sapienza"
Gaetano Piepoli - Diritto privato, Università di Bari "A. Moro"
Vincenzo Antonio Poso - Avvocato, Fondazione Giuseppe Pera
Lucia Re - Filosofia del diritto, Università di Firenze
Raffaele Sabato - Corte europea dei diritti dell'Uomo
Enrico Scoditti - Corte di cassazione
Silvana Sciarra - Corte costituzionale
Antonio Uricchio - Diritto tributario, Università di Bari "A. Moro", ANVUR
Manuel Virgintino - Avvocato, Consiglio Nazionale Forense
Attilio Zimatore - Diritto privato, LUISS "Guido Carli", Roma

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

Biblioteca di cultura giuridica

————— 13 —————

Giovanni Amoroso

ARTICOLO 18

STATUTO DEI LAVORATORI

Una storia lunga oltre cinquant'anni

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Nota introduttiva	13
-------------------	----

CAPITOLO I

Approvazione dello Statuto dei lavoratori e del suo articolo 18

1. La parabola dell'articolo 18: le tre fasi della sua 'storia'	19
2. L'esigenza di tutelare la stabilità del posto di lavoro	24
3. La stagione delle grandi riforme degli anni sessanta: la legge sulla giusta causa e giustificato motivo di licenziamento (1966)	30
4. L'approvazione dello Statuto dei lavoratori (1970)	33
5. La portata innovativa dell'articolo 18 e la natura dell'ordine di reintegrazione	36
6. La garanzia del diritto al lavoro e la non indefettibilità, sul piano costituzionale, del regime della reintegrazione	40

CAPITOLO II

La prima fase: i *grands arrêts* delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (1976-1987)

1. La prima fase	45
2. Il limite dimensionale dell'azienda	48
2.1. Un inatteso <i>revirement</i> della Corte di cassazione	51
3. La forza espansiva dell'art. 18	53
4. Alla ricerca dell' <i>enforcement</i> dell'ordine di reintegrazione.	56
4.1. L'esecuzione dell'ordine di reintegrazione	58
4.2. Il nuovo corso giurisprudenziale sulla disciplina processuale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione	61
5. La quantificazione del credito 'risarcitorio-retributivo' per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione	64
6. L'autonomia della tutela risarcitoria	65
7. Tutela reale e prescrizione dei crediti retributivi	67

CAPITOLO III

La stagione referendaria (1981-2017)

1.	La stagione referendaria	71
2.	I quesiti referendari confezionati con la tecnica del ritaglio	73
3.	La prima iniziativa referendaria del 1981: richiesta di estensione dell'area di applicabilità dell'articolo 18	75
4.	Il successivo referendum (del 1989): ammesso, ma non ha corso perché interviene la legge n. 109 del 1990	77
5.	Il referendum del 2000 per abrogare l'articolo 18	83
6.	Il referendum del 2002 per ampliare l'area di applicabilità dell'articolo 18	86
7.	Iniziativa referendaria (2016) per contrastare la riforma Fornero e il <i>Jobs Act</i>	87

CAPITOLO IV

La seconda fase (1990-2012): la prima modifica dell'articolo 18 (la legge n. 108 del 1990)

1.	La legge n. 108 del 1990	93
2.	L'onere della prova del requisito dimensionale: l'intervento delle Sezioni Unite a composizione del contrasto di giurisprudenza	97
3.	Unificazione del regime dell'indennità risarcitoria	102
4.	L'indennità sostitutiva della reintegrazione	104
4.1.	La giurisprudenza costituzionale	108

CAPITOLO V

La terza fase (2012-2022): la riforma Fornero (legge n. 92 del 2012)

1.	L'esordio della 'terza fase': il c.d. collegato lavoro (legge n. 183 del 2010)	114
2.	La riforma della disciplina dei licenziamenti (2012-2015): il principio del recesso causale	116
3.	La modifica dell'articolo 18 ad opera della legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero): la frammentazione delle tutele	120
3.1.	Il requisito dimensionale e le ipotesi di non applicabilità dell'articolo 18 novellato	126

3.2. Incidenza, o no, della rimodulazione delle tutele sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi	129
3.3. Il c.d. rito Fornero	130
4. a) La tutela reintegratoria piena	132
4.1. I presupposti di applicabilità	132
4.2. Il contenuto della tutela: reintegrazione e indennità risarcitoria	135
4.3. L'indennità sostitutiva della reintegrazione piena	138
5. b) La tutela reintegratoria attenuata e il limite massimo dell'indennità risarcitoria	139
5.1. Presupposti di applicabilità della tutela reintegratoria attenuata	142
5.2. L'indennità sostitutiva della reintegrazione attenuata	145
6. c) La tutela indennitaria ordinaria di cui al quinto comma dell'articolo 18	146
7. d) La tutela indennitaria ridotta di cui al sesto comma dell'articolo 18	149
8. La demarcazione delle tutele nel licenziamento privo di giustificato motivo soggettivo o oggettivo	151
8.1. L'insussistenza del fatto contestato nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo	152
8.2. L'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo	157
9. Il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva	159
10. L'autonomia della fattispecie del licenziamento disciplinare	161
10.1. Vizi sostanziali del licenziamento disciplinare	166
10.2. Vizi di forma o procedurali del licenziamento disciplinare	170
10.3. Priorità dei vizi sostanziali rispetto a quelli di forma o procedurali	181
11. I licenziamenti collettivi	183

CAPITOLO VI

Il nuovo regime della tutela reintegratoria e indennitaria nel *Jobs Act* (2015) e nel decreto 'dignità' (2018)

1. La riforma dei licenziamenti del 2015	185
2. Il <i>Jobs Act</i> : le deleghe legislative e il complessivo contesto riformatore	188

3.	Le nuove norme sui licenziamenti: il contratto di lavoro “a tutele crescenti”	194
4.	I regimi differenziati di tutela reintegratoria e compensativa	199
4.1	a) La tutela reintegratoria piena	199
4.2	b) La tutela reintegratoria attenuata	202
4.3	c) La tutela indennitaria ordinaria	205
4.4.	d) La tutela indennitaria ridotta	206
5.	Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento disciplinare	207
6.	Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo	211
7.	Il licenziamento nelle imprese minori e di tendenza	212
8.	Il licenziamento collettivo	213
9.	Il decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018)	214

CAPITOLO VII

La reintegrazione nell’impiego pubblico contrattualizzato: la riforma Madia (2017)

1.	Applicabilità dell’art. 18 al lavoro pubblico contrattualizzato	217
2.	Sulla non applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato della riforma del 2012	221
3.	La disciplina specifica per il pubblico impiego: la riforma Madia	224
4.	Regime differenziato tra impiego pubblico e lavoro privato	228

CAPITOLO VIII

Recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale (2018-2022)

1.	La giurisprudenza costituzionale (2018-2022)	231
2.	La tutela indennitaria nella fattispecie del licenziamento ingiustificato di lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 (sentenza n. 194 del 2018)	233
2.1.	La violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza	237
2.2.	La normativa sovranazionale e la Carta sociale come parametri interposti	241
2.3.	Illegittimità costituzionale (anche) del decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018)	245
3.	Il licenziamento disciplinare illegittimo per vizi di forma (sentenza n. 150 del 2020)	247

4.	Il licenziamento nelle piccole imprese (sentenza n. 183 del 2022)	257
5.	Pronunce della Corte costituzionale rilevanti al fine della tutela reintegratoria	262
6.	Insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento prima delle pronunce della Corte costituzionale	263
7.	Ampliamento della tutela reintegratoria per effetto delle pronunce della Corte costituzionale: a) la sentenza n. 59 del 2021	268
8.	(segue) b) la sentenza n. 125 del 2022	271
9.	Il doppio regime di tutela in caso di licenziamento individuale privo di giusta causa o di giustificato motivo	275
10.	Profili processuali: a) l'inottemperanza dell'ordine di reintegrazione nel corso del giudizio (sentenza n. 86 del 2018)	278
11.	(segue) b) Rilevanza della tutela d'urgenza al fine di impedire la decadenza dall'azione giudiziaria (sentenza n. 212 del 2020)	280
12.	La disciplina differenziata dei licenziamenti collettivi (sentenza n. 254 del 2020)	283

CAPITOLO IX

Sospensione e blocco dei licenziamenti al tempo del COVID

1.	La sopravvenienza dell'emergenza per la pandemia da COVID-19	287
2.	Sospensione e blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo	288
3.	La tutela reintegratoria in caso di violazione del blocco dei licenziamenti	294
	Nota conclusiva	299
	Appendice normativa	305

Nota introduttiva

La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è stata prevista, come speciale tutela, dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introdotto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), di seguito nel Volume anche solo articolo 18 *tout court*, che costituisce – come evidenziò ben presto la dottrina¹ – “una delle disposizioni più importanti e più discusse della storia postcostituzionale della legislazione del lavoro”.

Da allora fino ad oggi il contenuto normativo di tale disposizione è stato variamente modificato dal legislatore e modellato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria².

La “storia” dell'articolo 18 segue l'evolversi del suo contenuto normativo nel corso di oltre cinquant'anni di vigenza e lungo una parabola segnata dalla sua iniziale espansione, in ascesa negli anni settanta e ottanta, seguita da una fase di assestamento, negli anni novanta e nel primo decennio di questo secolo, per approdare al suo ridimensionamento, segnato – dieci anni fa ormai – dalla legge n. 92

¹ D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, Padova, 1979, 1.

² Il testo dell'art. 18 nelle varie formulazioni succedutesi nel tempo è riprodotto nell'Appendice normativa e nel Volume si farà riferimento a tale disposizione, nella sua formulazione originaria e successivamente come novellata dapprima nel 1990 e poi nel 2012, rispettivamente come art. 18 Stat. lav. 1970, art. 18 Stat. lav. 1990 e art. 18 Stat. lav. *tout court*, per essere quella vigente.

del 2012 (c.d. legge Fornero) che ha riscritto le tutele nei confronti del licenziamento illegittimo.

La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità accompagnano questa evoluzione con pronunce importanti, che ne segnano il percorso. È questa la traccia che guida la narrazione sull'articolo 18 e che rappresenta l'angolo di visuale del Volume.

Il filo conduttore è costituito, in particolare, dall'apporto della giurisprudenza costituzionale, che ebbe ad occuparsi della tutela nei confronti del licenziamento illegittimo già in pronunce degli anni cinquanta e sessanta. Ed è alla giurisprudenza costituzionale che si deve l'invito pressante al legislatore – nella ben nota sentenza n. 45 del 1965³ – perché introducesse una normativa di fonte legale.

In seguito, negli anni, numerose sono state le occasioni che hanno visto la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in questa materia e di cui si darà conto nel Volume.

Non di rado la Corte ha operato un controllo di ragionevolezza che, pur riferito all'art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza che tale parametro esprime, va al di là del tipico giudizio di mera comparazione: le norme devono avere una loro coerenza intrinseca altrimenti – ha affermato la Corte con una metafora divenuta iconica⁴ – “degradano al livello di gregge privo di pastore”. In seguito la Corte ricorrerà più spesso al controllo di ragionevolezza, che non tocca gli apprezzamenti valoriali rimessi alla discrezionalità del legislatore.

La narrazione sull'articolo 18 va, poi, contestualizzata nel più ampio quadro di riferimento rappresentato dalle modifiche normative succedutesi nel tempo e dalla giurisprudenza ordinaria, soprattutto di legittimità.

Dopo la legge sulla giusta causa e sul giustificato motivo di licenziamento – legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) – sollecitata dalla Corte costituzionale, il legislatore nel 1970 introduce una riforma fondamentale: lo Statuto dei lavoratori. In esso è contenuta questa nuova forma di tutela del la-

³ C. Cost. 9 giugno 1965, n. 45.

⁴ C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204.

voratore che subisca un licenziamento illegittimo: la reintegrazione nel posto di lavoro.

È questa la grande novità: la reintegrazione nel posto di lavoro del prestatore illegittimamente licenziato con ricostituzione *de iure* e *de facto* del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità e costituzionale, ha modellato la norma con una continua opera interpretativa, evolutasi anch'essa nel tempo, fino alle più recenti pronunce della Corte costituzionale, che hanno ridefinito la disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo in termini di tutela reintegratoria oppure compensativa.

Nel complesso l'articolo 18 è la risultante della convergenza, mutevole nel tempo, di *leges* e *iura* e mostra come, in generale, ogni riforma legislativa va poi letta alla luce del formante giurisprudenziale che, in via interpretativa, ne precisa il contenuto.

Si è avuto, infatti, che la *disposizione*, contenuta nell'articolo 18, ha espresso una *norma*, recante la disciplina della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in termini progressivamente mutati nel tempo per effetto di plurimi fattori, che segnano diacronicamente una parabola; in questo senso può anche parlarsi di iniziale espansione della tutela reintegratoria e di successivo suo ridimensionamento progressivo.

L'insieme degli interventi del legislatore e degli apporti della giurisprudenza costituiscono la 'storia' dell'articolo 18.

Ripercorrere oggi retrospettivamente queste vicende – che rappresentano il tracciato dell'evoluzione della norma, fatta di riforme del legislatore e di pronunce della giurisprudenza (in particolare della Corte costituzionale e della Corte di cassazione) – significa anche ritornare su momenti rilevanti di politica del lavoro in un arco di tempo abbastanza esteso, che ha visto profondi mutamenti, anche a livello sovranazionale. Significa altresì ricostruire, in particolare, quanta parte abbia avuto la giurisprudenza nel conformare e modellare il contenuto normativo della disposizione.

La narrazione di questa 'storia' dell'articolo 18 si articola in plurime tappe.

L'esordio è l'approvazione dello Statuto dei lavoratori nel 1970 (Cap. I).

In una prima fase espansiva – negli anni settanta e ottanta – la norma è stata modellata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In questa fase vi sono ripetuti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (i grandi *arrêts* della Corte) su varie questioni che, nel complesso, rafforzano la norma e ne ampliano la sua portata ed effettività (Cap. II).

Poche disposizioni, come l'articolo 18, hanno poi dato luogo a iniziative referendarie fino ad epoca recente, peraltro orientate in senso non del tutto convergente, prevalentemente per ampliare la portata della norma, ma talora anche per limitarla. Tutte sono passate alla verifica di ammissibilità della Corte costituzionale (Cap. III).

Ed è proprio sulla spinta di un'iniziativa referendaria che interviene il legislatore con la legge n. 108 del 1990, introducendo la prima modifica dell'articolo 18: i primi due commi sono sostituiti da cinque commi, che contengono una disciplina più dettagliata e articolata.

Viene ridisegnata l'area di applicabilità della tutela reale (quella reintegratoria) e viene generalizzata la tutela indennitaria (quella obbligatoria); le conseguenze patrimoniali del licenziamento vengono puntualizzate in termini di indennità risarcitoria senza più distinguere tra prima e dopo la reintegrazione; viene introdotta l'indennità sostitutiva della reintegrazione che riduce le tensioni sull'esecuzione provvisoria dell'ordine del giudice. La Corte costituzionale⁵ interviene proprio su quest'ultima, precedendo nel tempo quella che altrimenti sarebbe stata l'ordinaria dinamica della giurisprudenza comune.

Con il *restyling* dell'articolo 18 c'è la fase dell'assestamento, che durerà fino alla legge n. 92 del 2012 (Cap. IV).

Sotto traccia permane un'istanza di riforma, testimoniata anche da ripetute iniziative referendarie, fino ad epoca recente.

⁵ C. Cost. 4 marzo 1991, n. 81.

Si arriva così – in un momento segnato da un’accentuata crisi finanziaria e dell’economia del Paese – a un’importante riforma di vasta portata: la legge n. 92 del 2012 (la legge Fornero), che di lì a poco sarà seguita dal c.d. *Jobs Act* (d.lgs. n. 23 del 2015).

È la fase del frazionamento e ridimensionamento della tutela reintegratoria nel posto di lavoro illegittimamente perso, ossia della c.d. tutela reale (Cap. V e VI). L’idea di fondo è che non tutte le possibili ragioni di illegittimità del licenziamento sono eguali e che è bene – secondo una scelta discrezionale del legislatore – graduarne la sanzione con la previsione di plurimi regimi di tutela, non solo differenziando la reintegrazione stessa (in forma piena e attenuata), ma introducendo parallelamente una tutela a carattere compensativo, anch’essa distinta secondo il contenuto maggiore o minore dell’indennità.

Tramonta così il regime unico della reintegrazione e si transita verso un sistema composito e complesso di tutele, reintegratoria e indennitaria. Vi è un ridimensionamento della reintegrazione (della c.d. tutela reale); l’area in cui essa non si applica più è occupata da una nuova forma di tutela compensativa (simile, ma non uguale alla c.d. tutela obbligatoria), che si connota soprattutto perché lascia comunque fermo l’effetto risolutivo del rapporto a seguito del licenziamento, pur se privo di giusta causa o di giustificato motivo.

Con la legge n. 92 del 2012 si ha, dopo quella del 1990, la seconda riforma dell’articolo 18, in chiave però limitativa dell’applicabilità della tutela reintegratoria (Cap. V).

Qualche anno dopo (nel 2015) il *Jobs Act* (d.lgs. n. 23 del 2015), ispirato alla stessa logica del frazionamento e del ridimensionamento della tutela reintegratoria, completa il quadro normativo (Cap. VI).

Nel complesso la parabola della tutela reintegratoria dell’articolo 18 volge verso il ridimensionamento progressivo: è la disciplina attualmente vigente, connotata da un’accentuata differenziazione sia all’interno del lavoro privato, sia tra questo e il pubblico impiego contrattualizzato.

Occorre, in particolare, distinguere tra lavoratori a tempo indeterminato in servizio prima del 7 marzo 2015 (data che diventa, d'ora in poi, un generale spartiacque), ai quali si applica l'articolo 18 come modificato nel 2012, e quelli assunti a partire da tale data, ai quali si applica una distinta disciplina (*Jobs Act*), che comunque prevede anch'essa un'ipotesi di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Successivamente (nel 2017), nel contesto di norme sul pubblico impiego contrattualizzato, viene introdotta una specifica disposizione sulla reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato (Cap. VII).

Il c.d. 'decreto dignità' (d.l. n. 87 del 2018) rettificcherà, in alcuni punti, il *Jobs Act*.

In epoca più recente (2018-2022) si registrano, in controtendenza, importanti interventi della Corte costituzionale che riaprono spazi di tutela (Cap. VIII).

Questa analisi diacronica, e come tale anche retrospettiva, dell'articolo 18 suggerisce, infine, a chiusura del Volume, una nota conclusiva su questa norma che, seppur ridimensionata, è ancora fondamentale nella disciplina del rapporto di lavoro e, segnatamente, del licenziamento.

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

1. Pietro CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, 2019.
2. Renato RORDORF, *Magistratura giustizia società*, 2020.
3. Maria ACIERNO, Pietro CURZIO, Alberto GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile*, 2020.
4. Antonio Felice URICCHIO, Gianluca SELICATO (a cura di), *La fiscalità del turismo*, 2020.
5. Luigi CAVALLARO, Roberto Giovanni CONTI, *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, 2021.
6. Leonardo TERRUSI, «Onde convenne legge per fren porre». *Dante e il diritto*, 2021.
7. Mattia PERSIANI, *La previdenza complementare*, 2022.
8. Mattia PERSIANI, *Diritto del lavoro. Altri saggi 2004-2021*, 2022.
9. Giorgio COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, 2022.
10. Paolo SPAZIANI, *I processualisti dell'“età aurea”. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, 2022.
11. Franco GALLO, Antonio Felice URICCHIO (a cura di), *Tassazione dell'economia digitale tra imposta sui servizi digitali, global minimum tax e nuovi modelli di prelievo*, 2022.
12. Daniela BOLOGNINO, Harald BONURA, Angelo CANALE (a cura di), *La responsabilità per danno erariale*, 2022.
13. Giovanni AMOROSO, *Articolo 18 Statuto dei lavoratori. Una storia lunga oltre cinquant'anni*, 2022.

Serie “Breviter et dilucide”

1. Luigi CAVALLARO, *Una sentenza memorabile*, 2020.
2. Pietro CURZIO, *Il palazzo della Cassazione*, 2021.
3. Fabrizio AMENDOLA, *Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro*, 2021.
4. Gabriella LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, 2022.